

Allegato 1 – Specifiche delle Piattaforma Informatica, modalità di acquisizione e presentazione dei dati

1. Architettura logica della Piattaforma Informatica

La Piattaforma Informatica della Banca Dati delle strutture ricettive e immobili in locazione breve costituisce l'infrastruttura tecnologica che ospita la Banca Dati e consente l'esecuzione dei processi di servizio e governo della stessa.

In Fig.1 è rappresentata l'architettura di alto livello della Piattaforma Informatica, riportando gli esempi di fonti informative alimentanti e tipologie di utente.




Fig. 1 – Architettura logica della Piattaforma Informatica

La Piattaforma Informatica in Fig.1 è alimentata dalle fonti informative rappresentate nella sezione degli input, quali, ad esempio:

- **Banche dati regionali/provinciali** o sistemi informatizzati analoghi, realizzati a livello di Regione o Provincia Autonoma e che contengono le informazioni oggetto della Banca Dati nazionale e i codici CIR, ove adottati;
- **Registri o archivi digitali** regionali/provinciali che includono ulteriori dati in perimetro della Banca Dati nazionale (es., **estremi dei titoli abilitativi** richiesti dalla normativa nazionale, e relativi all'urbanistica, edilizia, ambientali, e per la pubblica sicurezza);
- **Registro Imprese (Infocamere)** per eventuale integrazione dei dati delle attività imprenditoriali di tipo ricettivo già presenti nelle Banche Dati regionali o delle P.A.

Per abilitare l'acquisizione dati dalle fonti informative descritte precedentemente, sono messi a disposizione i seguenti servizi:

- Interfacce web dedicate al caricamento dei dati delle Banche Dati regionali/provinciali tramite file. Tali interfacce includeranno le funzionalità di modifica e/o aggiornamento dei dati forniti;
- Servizi di inserimento, aggiornamento e lettura dei dati della Banca Dati attraverso application programming interfacce (API);
- Interfacce web di registrazione delle strutture o immobili in locazione breve attraverso inserimento dati da parte del soggetto che esercita l'attività ricettiva o di suoi legali rappresentanti. Tali interfacce consentiranno, inoltre, la modifica e/o l'aggiornamento delle informazioni fornite per abilitare la

gestione del ciclo di vita delle strutture censite (es. cessazione, subentro) e che prevedono soltanto il codice CIN.

Rispetto alle singole tipologie di fonti, sono definite le procedure di acquisizione del dato e la rispettiva pianificazione (es., asincrona, sincrona), ricorrendo, ove necessario, ad una area logica di staging.

L'ETL layer realizza le funzionalità di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati, prevedendo la contestuale pseudonimizzazione dei dati personali. La procedura di caricamento della Banca Dati include inoltre la generazione del CIN (come dettagliato in fig.3 di questo Allegato) e l'aggiornamento sia delle classificazioni relative alla tassonomia nazionale delle strutture sia delle informazioni di ubicazione secondo le unità amministrative territoriali pubblicate da ISTAT.

Lo Storage & Governance Layer (strato di conservazione e governo) ospita la Banca Dati, alimentata dalle fonti sopraindicate e prevede i processi atti a governare le proprietà dei dati e dei servizi che su essi insistono. Tali processi – ulteriormente dettagliati nelle successive sezioni di questo documento – includono: le politiche di accesso al dato in previa registrazione e profilazione degli utenti (tramite piattaforma di gestione delle identità e degli accessi), per consentire inoltre la configurazione di conii di visibilità; i controlli di sicurezza e di ottemperanza ai requisiti per il trattamento dei dati personali; i controlli atti al governo del dato, quali controlli di qualità, conformità, validità (timeliness), e tracciamento della provenienza e delle ownership. Infine, in questo layer sono realizzate le funzionalità di orchestrazione del servizio atte a pianificare le operazioni e a gestire eventuali eccezioni o errori lungo i processi.

Il Data Access Layer (strato di accesso) abilita le funzionalità di accesso e consultazione della Banca Dati. Le modalità di accesso prevedono:

- **Interfacce per la consultazione dei dati:** tali interfacce consentiranno l'esplorazione dei contenuti della Banca Dati per specifica Regione o Provincia Autonoma. Ulteriori interfacce consentiranno la consultazione per finalità statistiche o di accertamenti fiscali. Infine, interfacce rivolte ai soggetti titolari (o rappresentanti legali) di una struttura ricettiva e ai locatori (e proprietari, se differenti) di unità immobiliari in locazione breve consentiranno la consultazione della Banca Dati limitatamente alle strutture nella loro gestione nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- **Servizi web per la consultazione dei dati:** le funzionalità di accesso alla Banca Dati, indicate al punto precedente, saranno possibili anche attraverso REST API.
- **Interfacce per il monitoraggio:** Interfacce web rivolte alla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo di eseguire attività di verifica dell'idoneità della Banca Dati.

2. Fonti informative della Banca Dati

La Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve è alimentata da differenti fonti informative in base al verificarsi di determinate condizioni.




Fig.2 – Rappresentazione semplificata dei flussi alimentanti la Banca Dati

Il **Flusso 1** si riferisce all'integrazione dei dati afferenti alle strutture ricettive e immobili in locazione breve e ai relativi soggetti (titolari o legali rappresentanti): la Banca Dati viene alimentata con le informazioni delle Banche Dati regionali/provinciali o di registri/archivi digitali analoghi e se necessario (ovvero quando la fonte dati primaria relativa alla Banca Dati di una Regione o P.A. risulta essere parziale o non aggiornata) integrando tali informazioni con quelle acquisite tramite i servizi web del Sistema Camerale (es., Registro Imprese – Integrazione Flusso 1).

In particolare, all'attivazione della Banca Dati saranno rese disponibili le interfacce web per il caricamento massivo delle Banche Dati regionali/provinciali, anche attraverso file (es., cvs, JSON). Tali interfacce saranno inoltre funzionali agli invii degli aggiornamenti periodici (es., su base mensile/bi-mestrale).

Le interfacce di cui sopra saranno affiancate da servizi web API RESTful per l'invio dei dati in via automatizzata. Sarà abilitato il versioning di tutti i record presenti nella Banca Dati per consentire il tracciamento delle modifiche nel tempo.

I servizi web del Sistema Camerale (Registro Imprese – Infocamere) potranno esser utilizzati anche per le finalità di controllo qualitativo o integrazione dei dati acquisiti dalle Banche Dati regionali/provinciali, che costituiscono i master data di riferimento.

Il **Flusso 2** si riferisce all'acquisizione dei dati relativi a strutture ricettive e immobili in locazione breve ubicati in **Regioni o Province Autonome che, sulla base delle leggi regionali/provinciali, non prevedono l'adozione di codice CIR o lo applicano a selezionate tipologie di strutture**. Per questi casi, sarà resa disponibile una interfaccia web rivolta alla registrazione delle strutture per cui non è previsto CIR da parte dei soggetti che esercitano l'attività ricettiva o ne sono legalmente responsabili. Tale interfaccia web è, dunque, funzionale alla raccolta delle informazioni relative alle strutture e immobili in locazione breve per cui non si applica il codice CIR, bensì soltanto il codice CIN, che viene generato e presentato attraverso la medesima interfaccia.

Eventuali ulteriori fonti dati, anche integrative delle Banche Dati regionali o provinciali, potranno essere indicate dai referenti a livello di Regione/provinciali e sulla base delle leggi regionali/provinciali in materia di CIR.

Infine, per le eventuali Regioni o Province Autonome che non sottoscrivono il Protocollo d'Intesa, è previsto un **Flusso 0** per l'invio in via asincrona dei dati e dei rispettivi aggiornamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del DM n.161 del 29 settembre 2021. La trasmissione di tale flusso sarà pianificata entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e le modalità saranno preventivamente concordate con il Gestore della Banca Dati.

In una seconda fase (fase 2 nella Fig.2), i dati relativi agli estremi dei titoli abilitativi delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve saranno integrati nella Banca Dati a partire dalle fonti informative identificate congiuntamente con i referenti a livello di Regione e Provincia autonoma per l'acquisizione di tali informazioni.

Per le Regioni o Province Autonome che adottano un proprio codice CIR successivamente alla generazione del CIN, potranno essere attivati dei processi di trasmissione dei dati relativi alle strutture ed immobili in locazione breve già registrati nella Banca Dati e comprensivi delle rispettive variazioni nel tempo. Le modalità tecniche e la pianificazione di tale trasmissione saranno pianificate congiuntamente dal Gestore della Banca Dati e dai referenti della Regione o Provincia Autonoma che si appresta ad adottare il proprio codice CIR.

Al fine di gestire gli eventuali aggiornamenti dei domini censuari e dei criteri di assegnazione delle categorie della ricettività e dei codici di identificazione delle unità territoriali, sono definiti i processi di gestione delle variazioni tracciate da ISTAT (ref. Aggiornamento Censuario in Fig.2). Si precisa che le informazioni relative al flusso "Aggiornamento censuario ISTAT" non sono in alcun modo riferite a dati derivanti da indagini statistiche, bensì alle codifiche che ISTAT ricorrentemente pubblica in relazione a: 1) le unità amministrative territoriali; 2) la classificazione degli esercizi ricettivi.

In riferimento ai dati personali trattati, le tipologie di informazioni sono limitate a quelle strettamente necessarie alla identificazione dei soggetti titolari o esercenti delle strutture ricettive (comprese le locazioni brevi) e, ove presenti, dei rispettivi legali rappresentanti.

Gli Interessati del Sistema informativo di gestione della Banca dati delle strutture ricettive sono:

- 1) I soggetti (inclusi locatori e/o proprietari di immobili in locazione breve, se persone fisiche differenti) e i rispettivi legali rappresentanti, ove presenti;
- 2) Gli operatori del Ministero, dell'Agenzia delle Entrate, del Sistema Camerale, del Gestore della Banca Dati e degli Enti firmatari del Protocollo d'Intesa con le Regioni e le Province Autonome.

I dati personali degli Interessati trattati nella Banca dati sono:

- Nome;
- Cognome;
- Codice Fiscale;
- E-mail.

In aggiunta per gli Interessati al precedente punto 1) il trattamento sarà eseguito anche sui seguenti dati:

- Data di nascita;
- Luogo di nascita;
- PEC;
- Partita IVA;
- Identificativo univoco;
- E-mail associata alla struttura ricettiva;
- Telefono associato alla struttura ricettiva;
- Indirizzo completo della struttura ricettiva.

Si intende applicato il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia per tutti i dati personali presenti in Banca Dati, inclusa ogni forma di storicizzazione del dato.

3. Struttura della Banca Dati

All'interno della Banca Dati, ciascuna struttura ricettiva o immobile in locazione breve è associata ad un codice CIN. Il codice CIN (ref. Fig.3) è composto da 8 caratteri relativi all'ubicazione della struttura o dell'immobile, dal codice di classificazione della struttura ricettiva e da una sequenza casuale. Tale codice viene generato al momento del primo inserimento in Banca Dati e rimane invariato anche in seguito a eventuali variazioni successive e relative alla classificazione e/o all'ubicazione (es., variazioni alle unità amministrative territoriali). Gli aggiornamenti relativi a queste categorie di informazioni vengono recepiti unicamente negli attributi della Banca Dati (si veda l'Allegato 2 per il dettaglio). Il CIN, essendo associato a ciascun record inserito nella Banca Dati, consente il tracciamento delle evoluzioni delle strutture e degli immobili nel tempo, nonché operazioni di manutenzione e bonifica straordinaria all'interno del database.




Fig. 3 – Logica di generazione CIN

Gestione e manutenzione del CIR

Alle Regioni e Province Autonome viene demandata la responsabilità di gestire eventuali variazioni o bonifiche dei CIR, le quali dovranno essere inviate alla Banca Dati nelle modalità di aggiornamento (es., via interfaccia web di trasferimento file o attraverso API). Come per le altre informazioni, il CIR viene aggiornato attraverso il flusso di sincronizzazione dei dati (rif. Fig. 2 Flusso 1).

Risoluzione dei problemi relativi al CIN

Al Gestore della Banca Dati compete la responsabilità della manutenzione della Banca Dati e risoluzione degli eventuali problemi tecnici interni alla stessa o alle sue applicazioni e servizi. In particolare, in caso di problemi avvenuti in fase di caricamento dei dati ricevuti dalle Banche Dati regionali/provinciali (es., file upload o ETL), il Gestore della Banca Dati provvede a comunicare ai referenti della Regione o Provincia Autonoma l'esito del caricamento, i problemi riscontrati ed i riferimenti per la risoluzione, ricorrendo alla ripianificazione dell'invio dati, ove necessario.

Il Gestore della Banca Dati attiva ed eroga processi di gestione delle richieste di supporto e assistenza alla risoluzione di problematiche connesse al rilascio del CIN per gli utenti registrati. Tali processi utilizzano i medesimi dati personali già forniti dagli utenti in fase di registrazione

Modello Dati concettuale

Il Modello Dati concettuale della Banca Dati contiene tre entità, relative alle componenti informative definite al comma 2 art. 1 del DM n.161 del 29 settembre 2021.




Fig.4 – Esempio delle tabelle della Banca Dati

La **Tabella delle Strutture Ricettive** (T1 in Fig.4) contiene il dominio delle strutture ricettive, immobili in locazione breve (determinati da unità immobiliari ed identificati tramite terna catastale, ove tale informazione è presente) e i relativi attributi. A titolo esemplificativo, sono qui contenute le informazioni anagrafiche, i codici identificativi (sia quello unico su base nazionale sia il codice CIR), la classificazione, l'ubicazione e la capacità ricettiva delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve.

Tassonomia relativa alla classificazione delle strutture ricettive

All'interno del modello dati della Banca Dati saranno mantenute sia le informazioni relative alla tassonomia nazionale, che sarà riconducibile alla classificazione ISTAT (e laddove possibile, ulteriormente dettagliata con nuove sotto-categorie), sia quelle relative alla classificazione originale, definita a livello di Regione e P.A. La tassonomia nazionale è curata e aggiornata dal Gestore della Banca Dati. La gestione e/o aggiornamento della tassonomia definita a livello di Regione/P.A. rimane in carico alle Regioni/P.A.

Le logiche di riconduzione delle tassonomie regionali/provinciali alla tassonomia nazionale saranno concordate con le Regioni e Province Autonome; l'attività di riconduzione e, quindi, di comunicazione delle categorie relative alla tassonomia nazionale rimane in carico alle Regioni/P.A., secondo le modalità di acquisizione dati previste. L'eventuale modifica e/o aggiornamento della classificazione regionale/provinciale dei record già presenti in Banca Dati saranno possibili nelle modalità previste per l'acquisizione dei dati dai sistemi regionali/provinciali – ovvero attraverso interfacce web di caricamento e API.

Nella **Tabella dei Soggetti** (T2 in Fig.4) sono presenti le informazioni di riconoscimento del soggetto titolare o esercente della struttura ricettiva o dell'immobile in locazione breve, sia esso il titolare o il delegato/rappresentante legale dell'impresa, o il locatore dell'unità immobiliare in locazione breve (se quest'ultimo è differente dal proprietario, saranno registrate anche le informazioni della persona fisica del proprietario della medesima unità immobiliare).

La **Tabella degli Estremi dei titoli abilitativi** (T3 in Fig.4) include le informazioni relative ai titoli abilitativi richiesti dalle normative nazionale, regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva (es., urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro). I sistemi informativi per tali dati saranno identificati congiuntamente con le Regioni/P.A. e saranno oggetto di acquisizione in una fase successiva al primo impianto della Banca Dati, nelle tempistiche che saranno comunicate dal Gestore della Banca Dati.

Tutte le tabelle sono storicizzate e consentono il versionamento dei record per tracciare le evoluzioni di una struttura o immobile in locazione breve (o informazioni ad essi correlate) nel corso del tempo.

4. Modello di Governance

Definire un modello di Governance dei dati all'interno della Banca Data Unica è fondamentale per il corretto funzionamento e gestione del patrimonio informativo. Per modello di governance dei dati si intende un insieme di processi, ruoli, policy, standard e metriche finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni, che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabilisce processi e responsabilità che assicurano la qualità e la sicurezza dei dati all'interno della Banca Dati. Il modello di governance dei dati definisce chi può intraprendere determinate azioni, su quali dati, in quali situazioni e utilizzando quali metodi. Il modello di governance dei dati copre ruoli e responsabilità a livello strategico, tattico e operativo.

Al fine di definire un modello di governance e un framework più adatto per i contesti in ambito, è stata definita una **Data Strategy**, ovvero una strategia di gestione dei dati con identificazione dei processi, ruoli, strumenti, use case e regole di gestione del patrimonio informativo.

A valle dell'analisi e definizione della Data Strategy è possibile strutturare un opportuno Data Governance Framework, di cui sono previsti i seguenti aspetti:

- **Data Modelling:** creazione di un modello concettuale e di un modello logico/fisico, corredato di entità, attributi, relazioni, tabelle dei dati garantendone l'uniformità, l'accuratezza, la gestione e la coerenza semantica;
- **Data Lineage:** mappatura dei flussi di elaborazione dei dati, dalle sorgenti agli strati di presentazione, per garantire che tutti i dati in transito da e verso la Banca Dati Unica siano censiti in termini di frequenza, dati scambiati, sorgenti, protocolli di invio, meccanismi di conferma (acknowledgement) e di nuovo invio (retry) in caso di mancato recapito;
- **Data Glossary:** glossario dei dati per garantire che il significato semantico del dato venga illustrato e garantito in ogni sua rappresentazione;
- **Data Quality Management:** gestione della qualità del dato per impostare controlli di qualità del dato, di riconciliazione e di cleansing basati su regole prestabilite (uniformando i formati e la lunghezza dei campi che contengono le stesse informazioni, introducendo liste di valori per ridurre gli errori derivanti dall'introduzione del testo libero, impostando delle regole di formattazione per la migrazione, aggiornamento dei dati, etc.) e individuare dei KQI per il monitoraggio della qualità. I controlli di qualità del dato potranno includere (non limitatamente):
 - controlli sintattici ove possibile (es.: codice fiscale);
 - controlli di appartenenza a lista di valori condivisi (es.: comuni, codici ateco);
 - controlli di integrità (es: il comune appartiene alla regione/P.A. indicata);
 - controlli sull'obbligatorietà dei campi forniti;
 - controlli sull'aggiornamento dei dati (es.: operazioni di aggiornamento con record più obsoleti di quelli presenti in DB).
- **Data Security e Data Protection:** verrà adottato un framework di cybersecurity e *data protection* volto a definire le linee guida in termini di accesso e gestione dei punti di accesso alle informazioni

della Banca Dati, sicurezza dei dati, procedure di sicurezza, gestione del rischio. In particolare, sono definiti i requisiti relativi alla conservazione dei dati (es., cronologia delle modifiche con riferimenti agli esecutori delle stesse) per assicurare la conformità agli standard governativi applicabili, come il regolamento GDPR. Saranno inoltre valutate tematiche di classificazione, pseudonimizzazione dei dati personali e/o criptazione in linea con le normative di riferimento ed in coerenza con le linee guida definite durante la prima fase di progetto;

- **Gestione ruoli e profili:** l'accesso al dato è garantito da ruoli per la profilazione degli accessi (ad esempio, ruoli di administrator, editor, reader) e la rispettiva definizione dei profili utili a gestire i con di visibilità.

Saranno inoltre definite delle **linee guida** e degli **standard di adoption** per ciascun aspetto del Data Governance Framework sopra descritto.

5. Modalità di accesso alla Banca Dati

L'accesso ai dati della Banca Dati è definito secondo due modalità:

- **Interfacce web per l'esplorazione dei dati e monitoraggio:** tali interfacce web consentono l'esplorazione dei contenuti della Banca Dati per specifica Regione o Provincia Autonoma e per tipologia di struttura. Le medesime interfacce consentiranno ai soggetti titolari (o rappresentanti legali) di una struttura ricettiva e ai locatori (e proprietari, se differenti) di unità immobiliari in locazione breve di accedere esclusivamente ai dati delle strutture nella propria gestione. Ulteriori alberi di navigazione potranno esser definiti dal Gestore della Banca Dati in seguito alla ricognizione delle fonti dati disponibili a livello di Regione o Provincia Autonoma. L'esposizione della Banca Dati avviene in conformità con le autorizzazioni assegnate a ciascun ruolo e relativo cono di visibilità. L'accesso avviene previa registrazione degli utenti e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Inoltre, tale interfaccia consente al Ministero del Turismo - Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per Turismo di eseguire attività di monitoraggio, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della Banca Dati a perseguire gli obiettivi definiti;
- **Servizi web (API) per l'accesso alla Banca Dati in via automatizzata:** Le informazioni contenute nella Banca Dati saranno accessibili anche via API RESTful, attraverso l'adozione di meccanismi di autenticazione e profilazione delle utenze di accesso, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

L'accesso ai dati viene autorizzato:

- A livello di front end, attraverso tecniche di autenticazione con un livello di sicurezza significativo, quali accesso via SPID (Sistema pubblico di Identità digitale – Livello 2), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d'Identità Elettronica). In particolare, nelle more della diffusione dell'utilizzo dell'identità SPID ad uso professionale, è consentito l'utilizzo dell'identità SPID della persona fisica, limitando l'acquisizione degli attributi relativi a nome, cognome e CF dell'utente autorizzato.
- A livello di back end, attraverso meccanismi di interoperabilità che si basano sulle linee guida che AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) con Determinazione n. 547/2021 ha adottato e pubblicato come "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" e come "Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici", ai sensi dell'art. 71 del CAD e della Direttiva (UE) 2015/1535.

L'accesso ai dati viene regolato nelle seguenti modalità:

- Al titolare (o rappresentante legale) di una struttura ricettiva o al locatore (e proprietario, se differente) dell'unità immobiliare in locazione breve viene concessa la visibilità esclusivamente dei dati delle strutture nella propria gestione. Tali utenti hanno accesso, in lettura e scrittura, ai dati personali indicati nell'Allegato 2, e riferiti esclusivamente alle strutture ricettive e agli immobili di cui i medesimi sono soggetti titolari, locatori, proprietari o legali rappresentanti. È previsto anche un sistema di delega, gestito dallo strumento di gestione delle identità e degli accessi, per le attività imprenditoriali attraverso il quale si dà la possibilità di accedere ai dati di una struttura anche ad un utente diverso dal titolare della stessa, previa autorizzazione;

Il processo prevede che:

- Il delegato richiede l'accesso alla struttura inserendo partita IVA e numero partita IVA della struttura;
 - Il sistema recuperi la PEC dell'impresa e invii una e-mail con un link per confermare, da parte del titolare, la concessione di autorizzazione;
 - Una volta avvenuta la conferma da parte del titolare, il delegato possa accedere ai dati.
- Agli utenti del Ministero del Turismo – Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo è consentito l'accesso alla Banca Dati nella sua interezza (inclusi i dati personali indicati nell'Allegato 2) per le finalità di verifica e monitoraggio dell'idoneità della stessa a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.
 - Agli utenti dell'Ufficio di Statistica appartenente alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo è consentito l'accesso alla Banca Dati nella sua interezza, con i dati opportunamente anonimizzati, per finalità di analisi ed elaborazioni statistiche secondo le misure di sicurezza organizzative e tecniche vigenti per la Banca Dati;
 - Agli utenti di una Regione o Provincia Autonoma viene concessa per finalità amministrative accessibilità in sola lettura ai dati riferiti alle strutture ricettive e agli immobili in locazione breve presenti nella Banca Dati localizzati unicamente nella Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, inclusi i dati personali indicati nell'Allegato 2;
 - Agli utenti di Agenzia delle Entrate è consentito l'accesso ai dati della Banca Dati per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 373, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla consultazione in lettura dei dati necessari per l'espletamento di tali attività: codice fiscale del soggetto titolare (o legale rappresentante) di una struttura ricettiva o del locatore (e/o proprietario) dell'immobile in locazione breve; informazioni catastali della struttura ricettiva o immobile in locazione breve (foglio, particella, subalterno).
 - Agli utenti appartenenti a soggetti con finalità di consultazione statistica standard è consentito l'accesso a reportistica e dati statistici aggregati ad esclusione dei dati personali indicati nell'Allegato 2.
 - Agli utenti con profilo "Gestore della Banca Dati", in veste di amministratori della piattaforma informatica della Banca Dati, hanno accesso ai dati personali indicati nell'Allegato 2 relativi alle strutture ricettive e agli immobili presenti nella Banca Dati. Le responsabilità di tali utenti includono la manutenzione della piattaforma informatica, la conduzione applicativa e la risoluzione dei problemi tecnici. Ulteriori obblighi del Gestore della Banca Dati saranno affidati dal Ministero del Turismo in fase di affidamento del servizio di gestione della banca di dati (cfr. art. 4, comma 3 del d.m. 161/2021).